

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3924 del 14/10/2016
Oggetto	DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA STELLATEX SPA (Imp. v. PITAGORA N. 14/16/24) SOLIERA (MO). Rif. Prot. SUAP n. 260/2016 dell'Unione delle Terre d'Argine. Rif. Prat. SINADOC n. 26119/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4046 del 14/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno quattordici OTTOBRE 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA STELLATEX SPA (Imp. v. PITAGORA N. 14/16/24) SOLIERA (MO).

Rif. Prot. SUAP n. 260/2016 dell'Unione delle Terre d'Argine.

Rif. Prat. SINADOC n. 26119/2016.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 4/2/2016 la Ditta STELLATEX SPA, avente sede legale in comune di Soliera (MO), v. Tiraboschi n. 2/4, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Soliera, v. Pitagore n. 14/16/24, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 19/8/2016 con prot. n. 15517;

In data 8/9/2016, con nota prot. n. 16565, ARPAE-SAC di Modena ha avanzato richiesta di elementi integrativi; la suddetta richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento;

In data 29/9/2016 è pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena la documentazione integrativa richiesta, assunta agli atti con prot. n. 18052;

L'impianto di cui sopra effettua l'attività di finissaggio e tintoria su capi-tessuti, filati e manufatti tessili in genere;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta ha presentato, con la documentazione integrativa assunta gli atti di ARPAE in data 29/9/2016 con prot. n. 18052, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 227/2011, corredata da una relazione tecnica sottoscritta da tecnico competente comprovante il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di settore in merito all'impatto acustico, durante lo svolgimento delle attività previste nell'impianto oggetto di richiesta di A.U.A.;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, sono ad oggi regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), del Comune di Soliera prot. n. 10801 del 12/10/2012;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, Determinazione della Provincia di Modena n. 158 del 15/4/2009;

Considerato che con la Domanda ai sensi del DPR 59/2013, il richiedente dichiara, relativamente alle emissioni in atmosfera, <che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo / certificazione elencata nell'allegato "Dati generali impianto">, si provvede d'ufficio ad integrare nell'AUA la vigente autorizzazione alle emissioni senza apportarvi variazioni sostanziali.

E' stato acquisito il seguente parere:

- parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Soliera al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Scarichi Idrici, datato 2/8/2016 che richiama il parere tecnico (favorevole con prescrizioni) di AIMAG SPA prot. n. 5180 del 6/7/2012;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare i corrispondenti titoli ambientali precedentemente rilasciati al Gestore dell'impianto medesimo.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) di rilasciare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 al Gestore della ditta STELLATEX SPA per l'impianto ubicato in comune di Soliera, v. Pitagora n. 14/16/24, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06

2) di disporre la revoca dei titoli abilitativi vigenti elencati in premessa dalla data del presente atto;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal 14/10/2016 con scadenza al 14/10/2031;

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Soliera

- b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
- c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione delle Terre d'Argine, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta STELLATEX SPA (Imp. v. PITAGORA N. 14/16/24) SOLIERA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali in pubblica fognatura

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9 Giugno 2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14 Febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta STELLATEX SPA, nello stabilimento in comune di Soliera (MO), v. Pitagora n. 14/16/24, svolge attività di finissaggio e tintoria su capi-tessuti, filati e manufatti tessili in genere e, relativamente allo scarico in pubblica fognatura, risulta autorizzata con atto rilasciato dal Comune di Soliera con prot. n. 10801 del 12/10/2012.

La ditta STELLATEX SPA con la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale chiede il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue e, nella documentazione integrativa pervenuta ad ARPAE in data 29/9/2016 dichiara, relativamente agli scarichi di acque reflue, che non sono intervenute modifiche sostanziali alla situazione attualmente autorizzata;

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata alla istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ed alla successiva documentazione integrativa;

Visto il parere di AIMAG SPA, prot. n. 5291 del 7/7/2016, che, considerato “che non sono intervenute variazioni nella qualità e quantità degli scarichi prodotti ed autorizzati dal Comune di Soliera con prot. n. 10801 del 12/10/2012”, conferma quanto contenuto nel parere favorevole già espresso con prot. n. 5180 in data 6/7/2012;

Visto il parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Soliera al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Scarichi Idrici, espresso in data 2/8/2016, che richiama il parere tecnico (favorevole con prescrizioni) di AIMAG SPA prot. n. 5180 del 6/7/2012;

D- PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore ditta STELLATEX SPA, con insediamento posto a Soliera (MO), v. Pitagora n. 14/16/24, a scaricare le acque reflue industriali derivanti dall'attività di finissaggio e tintoria su capi-tessuti, filati e manufatti tessili in genere in pubblica fognatura del Comune di Soliera, bacino fognario di scarico: CARPI- CAPOLUOGO, asservito ad un impianto di depurazione di secondo livello, corpo idrico recettore finale: FOSSETTA CAPPELLO, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) lo scarico delle acque reflue industriali prodotte deve avvenire nel rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/2006, con l'eccezione dei seguenti parametri:

PARAMETRO	VALORE LIMITE (mg/l)
- ALLUMINIO	4
- COD (se COD/BOD5 >2.2)	2.000
- COD (se COD/BOD5 <2.2)	5.000
- BOD	nessun limite
- SOLIDI SOSPESI TOTALI	500
- CLORURI	3.000
- SOLFATI	2.000
- COLORE	nessun limite
- AZOTO TOT. COME N	200
- TENSIOATTIVI TOTALI	20

La deroga per azoto totale comporta la non applicazione dei limiti di cui ai parametri ammoniaca, azoto nitrico e azoto nitroso.

Gli eventuali effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti di accettabilità indicati, devono essere smaltiti a spese e cura del titolare dello scarico in osservanza di quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di rifiuti;

2) i limiti di cui al precedente punto 1) devono essere rispettati presso i pozzetti di ispezione e controllo ubicati immediatamente a monte della confluenza delle reti fognarie aziendali nella pubblica fognatura e convoglianti acque reflue industriali e/o miste;

3) il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito di norma ad un campione medio composito prelevato nell'arco di 3 ore;

4) campionamenti su tempi diversi o istantanei possono essere effettuati in base a motivazioni da riportare sul verbale di campionamento (es. diverso tempo di durata dello scarico, rilascio estemporaneo di sostanze liquide, pozzetto sito in zona di passaggio automezzi, ecc...), il prelievo istantaneo è altresì consentito laddove siano presenti pre-trattamenti di omogeneizzazione del refluo con tempo di ritenzione di almeno 3 ore;

5) ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui al punto 1), la ditta deve provvedere a mantenere funzionante ed efficiente il sistema di trattamento delle acque, composto da un impianto di depurazione a fanghi attivi e da una vasca di accumulo e/o omogeneizzazione. Ogni disattivazione o malfunzionamento dovuto a cause accidentali deve essere immediatamente comunicato ad AIMAG.

I fanghi di risulta devono essere smaltiti ai sensi del D.Lgs 152/2006 e nel rispetto di eventuali ulteriori prescrizioni impartite dagli organi competenti in materia;

6) l'eventuale approvvigionamento da fonti idriche alternative al pubblico acquedotto deve essere preventivamente segnalato all'Ente gestore;

7) i pozzetti di ispezione e controllo scarichi devono essere sempre resi agibili agli addetti al controllo;

8) è vietata l'immissione di Pubblica Fognatura di reflui, fanghi ed altre sostanze incompatibili con il processo di depurazione biologico e potenzialmente dannosi o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari, secondo le prescrizioni dell'art. 81 del suddetto Regolamento del Gestore AIMAG;

9) viene definito in 40.000 mc/annui il massimo quantitativo di refluo scaricabile dall'insediamento nella pubblica fognatura. La necessità di incremento di detto quantitativo deve essere segnalata all'Ente gestore;

10) modifiche significative dell'insediamento (ampliamenti, ristrutturazioni, ecc. ...), così come variazione di ragione sociale e/o cessazioni di attività devono essere comunicate tempestivamente per iscritto dal Legale rappresentante ad ARPAE-SAC di Modena e al Gestore della pubblica fognatura;

11) per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto la ditta è tenuta al pagamento di appositi corrispettivi ad AIMAG SPA;

12) entro il 31 gennaio di ogni anno la ditta, facendo uso dell'apposito modulo predisposto da AIMAG, dovrà presentare l'autodenuncia annuale degli elementi necessari per la determinazione degli importi relativi ai servizi di fognatura e depurazione (acque reflue industriali).

Per quanto non espressamente indicato nella presente, si demanda al parere AIMAG n. 5180 del 6/7/2012 e comunque al rispetto della norme Regolamentari Comunali e del gestore della Pubblica Fognatura.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato ARIA

Ditta STELLATEX SPA (Imp. v. PITAGORA N. 14/16/24) SOLIERA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta STELLATEX SPA negli impianti ubicati in comune di Soliera (MO), V. Pitagora n. 14/16/24, svolge attività di l'attività di finissaggio e tintoria su capi-tessuti, filati e manufatti tessili in genere, e risulta autorizzata alle emissioni in atmosfera con Determinazione della Provincia di Modena n. 158 del 15/4/2009, per la seguente configurazione produttiva:

- le emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione:

NUMERO	DESCRIZIONE
07/1	MACCHINA DECATIZZO
07/2	MACCHINA DECATIZZO
08	ESSICCATOI A CESTO
14/1	RAMEUSE N.2
14/2	RAMEUSE N.2
15	RAMEUSE N.3
24	CENTRALE TERMICA DI EMERGENZA
25	CENTRALE TERMICA A GAS METANO
26	CIMATURA, GARZATURA, FELPATURA (4 calate)
34	ALIMENTAZIONE RAMEUSE N. 3
36	RAMEUSE N. 4
37	RAMEUSE N. 4
38	GARZATURA, FELPATURA, CIMATURA (4 calate)
39	LAVASCIUGA "AIRO"
40	ESSICCATOIO "TRIPPO"
41	CALANDRA
42	CALANDRA
43	CALANDRA

- il seguente consumo di materie prime:
- detersivi 2.000 kg/anno

- prodotti avvivanti	30.000 kg/anno
- ausiliari	11.000 kg/anno
- prod. finissaggio	3.500 kg/anno
- antischiuma+ammorbidenti	45 kg/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Non essendo intervenute modifiche, relativamente alle emissioni in atmosfera, rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione della Provincia di Modena n. 158 del 15/4/2009 si provvede ad integrare nel presente Allegato Aria il contenuto tecnico della stessa;

Il Comune di Soliera con prot. n. 1244 del 29/1/2008, ha espresso parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici;

ARPA Modena – Distretto di Carpi-Mirandola – Sede di Carpi, con nota prot. n. 9554 del 13/6/2008, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta STELLATEX SPA è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di Soliera, v. Pitagora n. 14/16/24, provincia di Modena, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. 07/1 - MACCHINA DECATIZZO

portata massima	3000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	8,5	m
durata	16	h/g

Inquinanti: prodotti della combustione del gas metano

PUNTO DI EMISSIONE N. 07/2 - MACCHINA DECATIZZO

portata massima	4000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	8,5	m
durata	16	h/g

Inquinanti: prodotti della combustione del gas metano

PUNTO DI EMISSIONE N. 08 - ESSICCATOI A CESTO

portata massima	10500	Nm ³ /h
altezza minima del camino	4	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

Impianto di depurazione: Filtro a tessuto

PUNTO DI EMISSIONE N. 14/1 - RAMEUSE N.2

portata massima	17000	Nm3/h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
S.O.V. (espresse come C-organico totale)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 14/2 - RAMEUSE N.2

portata massima	9000	Nm3/h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
S.O.V. (espresse come C-organico totale)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 15 - RAMEUSE N.3

portata massima	21000	Nm3/h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
S.O.V. (espresse come C-organico totale)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 24 - CENTRALE TERMICA DI EMERGENZA

PUNTO DI EMISSIONE N. 25 - CENTRALE TERMICA A GAS METANO per produzione vapore (4.650 KW)

portata massima	5000	Nm3/h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi di emissione di inquinanti (riferiti ad un tenore di O2 del 3%):</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc (*)
Ossidi di Azoto (espresi come NO2)	350	mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espresi come SO2)	35	mg/Nmc (*)

(*) Valori limite si considera rispettato

PUNTO DI EMISSIONE N. 26 - CIMATURA, GARZATURA, FELPATURA (4 calate)

portata massima	50000	Nm3/h
altezza minima del camino	5,5	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	20	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u> Filtro a tessuto		

PUNTO DI EMISSIONE N. 34 - ALIMENTAZIONE RAMEUSE N. 3

portata massima	1800	Nm3/h
altezza minima del camino	4	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 20 mg/Nmc

Impianto di depurazione: Filtro a tessuto

PUNTO DI EMISSIONE N. 36 - RAMEUSE N. 4

portata massima 13000 Nm3/h

altezza minima del camino 8 m

durata 16 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 10 mg/Nmc

S.O.V. (espresse come C-organico totale) 50 mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 37 - RAMEUSE N. 4

portata massima 17000 Nm3/h

altezza minima del camino 8 m

durata 16 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 10 mg/Nmc

S.O.V. (espresse come C-organico totale) 50 mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 38 - GARZATURA, FELPATURA, CIMATURA (4 calate)

portata massima 35000 Nm3/h

altezza minima del camino 6 m

durata 16 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 20 mg/Nmc

Impianto di depurazione: FILTRO A MANICHE O TASCHE A BASSA TEMPERATURA

PUNTO DI EMISSIONE N. 39 - LAVASCIUGA "AIRO"

portata massima 10000 Nm3/h

altezza minima del camino 8 m

durata 16 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 5 mg/Nmc

Impianto di depurazione: Filtro interno

PUNTO DI EMISSIONE N. 40 - ESSICCATOIO "TRIPPO"

portata massima 3000 Nm3/h

altezza minima del camino 8 m

durata 16 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 5 mg/Nmc

Impianto di depurazione: Filtro interno

PUNTO DI EMISSIONE N. 41 - CALANDRA

portata massima 1000 Nm3/h

altezza minima del camino 8 m

durata 16 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	20	mg/Nmc
----------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 42 - CALANDRA

portata massima	1500	Nm ³ /h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	20	mg/Nmc
----------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 43 - CALANDRA

portata massima	1000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	20	mg/Nmc
----------------	----	--------

Prescrizioni

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., alla Autorità Competente ed ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

ARPAE, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

PRESCRIZIONI TECNICHE EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme

tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m		

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1
Polveri PM10 e/o PM2,5	VDI 2066 parte 10

	UNI EN ISO 23210
Umidità	UNI 10169 - UNI EN 14790
Composti organici volatili (espressi come Carbonio Organico Totale)	UNI EN 12619
Ossidi di Zolfo	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393 UNI EN 14791 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.lgs. 152/2006 l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni atmosferiche con una periodicità almeno annuale per le emissioni n. 8, 14/1, 14/2, 15, 26, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 (per tutte solo portata e materiale particellare) e 25 (solo portata e Ossidi di Azoto).

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione Prov.le di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.